

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi degli artt. 41, comma 12 del d.lgs. 36/2023 e 4 bis dell'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PORTIERATO PRESSO IMMOBILI REGIONALI -

Il presente documento comprende le seguenti sezioni:

- a) Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
- b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del d.lgs. 81/2008
- c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)
- d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
- e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- f) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali
- g) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della Giunta della Regione Piemonte
- h) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg UE 2016/679

a) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

La Regione Piemonte intende affidare il servizio di accoglienza e portierato relativo ad alcune delle sue sedi operative.

Attualmente, l'attività regionale è organizzata su più sedi, alcune site in Torino ed altre decentrate sul territorio. La natura dell'attività svolta, il numero di persone operative in ciascuna sede, la quantità di accessi registrati da parte dell'utenza e le caratteristiche strutturali degli edifici hanno consentito di individuare quali, tra le sedi attive, necessitano del servizio di accoglienza e portineria. Il personale interno con mansioni corrispondenti al servizio risulta essere non sufficiente a fronteggiare l'intero fabbisogno, rendendo dunque necessaria un'integrazione attraverso apposito appalto di servizi.

Allo stato attuale, il servizio per le sedi site a Torino è affidato sino al 31/12/2026, mentre per le sedi decentrate risulta affidato sino al 31/12/2025.

La presente procedura ha quindi ad oggetto il servizio presso le seguenti sedi decentrate:

- CUNEO (Corso Kennedy 7bis)
- CUNEO (Corso Nizza 21)
- VERCELLI (Via F.lli Ponti 24)
- VERCELLI (Via Manzoni 8)

- ASTI (C.so Dante 163)
- ALESSANDRIA (Via dei Guasco 1)
- VERBANIA (Via dell'Industria 25)

b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. 81/2008

L'Amministrazione regionale ha redatto il D.U.V.R.I., che costituirà specifico allegato del contratto di appalto. Il documento identifica e valuta i rischi da interferenza e quantifica i costi da interferenza non soggetti a ribasso nella misura di euro 490,00.

c) CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI ALLA LETTERA b)

L'importo complessivo massimo dell'appalto è stimato in euro 657.116,80 oltre IVA per un periodo di 24 mesi, comprensivi di **euro 490,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso** e dunque in complessivi **euro 801.682,50 o.f.i.**

L'importo totale soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenze, ammonta ad **euro 656.626,80** oltre IVA per un periodo di 24 mesi e dunque a complessivi euro 801.084,70. Tale importo è stato calcolato considerando una tariffa massima oraria onnicomprensiva variabile tra euro 16,89 ed euro 17,27 (secondo le tabelle sul costo della manodopera approvate con D.M. 08/08/2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) in relazione ad un fabbisogno stimato, nel biennio di durata del contratto, di 36.453 ore di lavoro.

Le prestazioni saranno in ogni caso retribuite esclusivamente in base alle ore effettivamente eseguite.

Per quanto concerne il valore globale della procedura d'appalto, sono state considerate le seguenti voci, al netto dell'IVA:

Importo complessivo a base di gara (Euro)	Importo per rinnovo	Importo per proroga tecnica	Valore globale dell'appalto
657.116,80 di cui euro 490,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso	331.117,71	331.117,71	1.319.352,22

d) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

PROSPETTO ECONOMICO (Euro)		
Importo totale soggetto a ribasso (A)		656.626,80
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (B)		490,00
Importo complessivo a base di gara (C)	(A+B)	657.116,80
IVA 22% su importo complessivo a base di gara (D)	(C*22%)	144.565,70
Importo totale di progetto	(C+D)	801.682,50

Il contributo a favore dell'ANAC è quantificato in euro 660,00, in ragione della tabella approvata con deliberazione dell'Autorità n. 598 del 30/12/2024.

e) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Richiami normativi

Art. 3 - Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e suddivisione in lotti

Art. 4 - Durata del contratto e valore della procedura

Art. 5 – Descrizione del servizio

Art. 6 – Scioperi

Art. 7 – Sopralluoghi

Art. 8 – Soggetti ammessi

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione

Art. 10 – Avvalimento

Art. 11 - Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

Art. 12 - Garanzia provvisoria

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

Art. 14 - Stipula del contratto e garanzia definitiva

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto

Art. 16 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Art. 17 - Revisione dei prezzi

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

Art. 19 - Clausola sociale

Art. 20 – Riservatezza e non divulgazione
Art. 21 - Controlli sull'espletamento del servizio
Art. 22 – Penali
Art. 23 - Risoluzione del contratto e recesso
Art. 24 - Responsabilità della ditta appaltatrice
Art. 25 – Tutela e sicurezza dei lavoratori
Art. 26 - Contributo ANAC e spese contrattuali
Art. 27 – Responsabile del procedimento
Art. 28 – Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 29 - Foro competente
Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Definizioni

L'“affidatario”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;
il “Codice”: D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici;
il “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
il “bando”: il bando di gara per l'affidamento del servizio;
il “disciplinare di gara”: il documento complementare al bando di gara per l'affidamento del servizio;
la “stazione appaltante o committente o amministrazione o Regione”: la Regione Piemonte;
il “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura, il committente stipulerà con l'affidatario;
l'“offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di gara;
il “servizio”: il Servizio di accoglienza e portierato presso gli immobili regionali indicati nel presente capitolato.

Art. 2 – Richiami normativi

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- L. 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi”;
- L.R. n. 2 del 27 febbraio 2025 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;
- D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 03 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".

Art. 3 - Oggetto dell’appalto, importo a base di gara e suddivisione in lotti

Il presente appalto ha ad oggetto l’acquisizione, da parte di Regione Piemonte (Settore Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione), del servizio di accoglienza e portierato da effettuarsi presso le sedi regionali decentrate individuate nel presente capitolato.

L’appalto è costituito in un unico lotto in quanto la necessità di coordinamento tra le sedi e le esigenze di uniformità del servizio sotto il profilo qualitativo-gestionale suggeriscono l’individuazione di un singolo operatore economico.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (euro)
1	Servizio di accoglienza e portierato	98341120-2		
A) Importo totale soggetto a ribasso				656.626,80
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>				490,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				657.116,80

L’importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante stima in euro 625.358,86 calcolati sulla base delle tabelle allegate al D.M. 08/08/2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale costo medio orario per il personale dipendente da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

La spesa sarà finanziata con fondi a carico del bilancio regionale.

Art. 4 - Durata del contratto e valore della procedura

Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dal 02/01/2026 o, se successiva, dalla data di stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, così come previsto dall'art. 17, comma 8, del Codice.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo relativo a tale proroga, in via prudenziale, è quantificabile in euro 331.117,71 (pari ai 12 mesi di servizio per l'anno 2027).

L'importo complessivo dell'appalto è dunque quantificabile come segue (oneri fiscali esclusi):

Importo complessivo a base di gara (Euro)	Importo per rinnovo	Importo per proroga tecnica	Valore globale dell'appalto (Euro)
657.116,80 di cui euro 490,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso	331.117,71	331.117,71	1.319.352,22

Art. 5 – Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere erogato presso le seguenti sedi e con il corrispondente impegno orario:

SEDE	GIORNI	DESCRIZIONE	NUMERO ORE/SETTIMANA
Cuneo (C.so Kennedy)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Cuneo (C.so Nizza)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Vercelli (Via Ponti)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Vercelli (Via Manzoni)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Asti (C.so Dante)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Alessandria (Via dei Guasco)	lun-ven	Due turni al giorno per complessive 11 ore, dalle 08:00 alle 19:00	55
Verbania (Via dell'Industria)	lun-ven	Un turno al giorno, per un totale di	27,30

		complessive ore 5.30, da collocarsi alternativamente dalle 8:00 alle 13:30, oppure dalle 13:30 alle 19:00	
--	--	---	--

Il numero di sedi regionali, la loro ubicazione o gli orari di apertura potrebbe subire variazioni durante la vigenza del contratto, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

I suddetti dati determinano un impegno complessivo stimato di 18.183 ore per l'anno 2026 e 18270 ore per l'anno 2027.

E' obbligo dell'operatore aggiudicatario:

1. garantire l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'attivazione o l'effettuazione del servizio, nel puntuale rispetto di quanto descritto nel presente capitolato prestazionale;
2. individuare un Referente del servizio, che costituisca per la Regione Piemonte l'interlocutore unico per qualunque necessità inerente la gestione del servizio e che garantisca la propria reperibilità attraverso recapito telefonico (cellulare) e un indirizzo e-mail monitorato per le comunicazioni relative al servizio; il Referente dovrà, su richiesta, intervenire personalmente in loco con preavviso di 24 ore; il Referente dovrà **necessariamente** essere un soggetto diverso dagli operatori addetti all'esecuzione del servizio;
3. fornire alla Regione Piemonte, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, la seguente documentazione relativa al personale che verrà impiegato nel servizio:
 - elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente corredato, per ogni singolo soggetto, dell'indicazione di luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, dell'orario e dell'articolazione di lavoro settimanale;
 - copia dell'estratto del libro unico del lavoro riguardante il personale applicato nell'appalto

Tale documentazione andrà aggiornata ad ogni modifica riguardante il personale impiegato, entro tre giorni dall'avvenuta variazione;
4. assicurare la costante e puntuale rilevazione delle presenze attraverso apposito sistema di rilevazione e registrazione, le cui risultanze devono risultare accessibili e liberamente consultabili da parte del D.E.C. in qualunque momento a semplice richiesta;
5. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina anti infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

6. impiegare personale qualificato per le mansioni richieste, nel rispetto di quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara, provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'Amministrazione;
7. applicare, nei confronti del personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del 30 maggio 2023 con le integrazioni del 16 febbraio 2024 sottoscritto da ANIVP, ASSIV, UNIV, Confcooperative lavori e servizi, LEGACOOOP produzione e servizi e AGCI servizi (in rappresentanza dei datori di lavoro) e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS (in rappresentanza dei lavoratori), nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
8. assicurarsi che il personale mantenga un comportamento discreto, educato ed irreprensibile e che si presenti in servizio vestito in modo decoroso, munito di tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, generalità del lavoratore, ragione sociale e logo del datore di lavoro;
9. dotarsi di una polizza a copertura della responsabilità civile, anche verso terzi, con le caratteristiche e le modalità specificate nel successivo art. 24.

Di seguito si elencano le attività e le modalità minime di erogazione del servizio che dovranno necessariamente essere garantite dall'operatore, il quale è tenuto a:

- garantire il presidio degli accessi durante le ore di apertura delle sedi interessate, come individuate nella tabella di cui al primo comma del presente articolo e con il numero di operatori in essa indicati;
- ricevere telefonate e smistarle all'ufficio regionale competente;
- sorvegliare il movimento in entrata ed uscita di utenti e personale, richiedendo all'occorrenza l'esibizione di un documento di identità e registrare su apposito registro i visitatori, se richiesto dall'Amministrazione;
- impedire l'accesso alle persone non autorizzate, richiedendo, ove necessario, l'intervento della Forza pubblica;
- accogliere ed orientare gli utenti, fornendo loro le informazioni generali necessarie, quali ad esempio l'ubicazione degli uffici, i relativi responsabili, gli orari di accesso e i recapiti;
- mantenere la riservatezza sulle informazioni non destinate alla divulgazione;
- coadiuvare, all'occorrenza, i soggetti con difficoltà ambulatorie;
- monitorare la fruibilità delle entrate sottoposte a presidio, evitando che sia compromessa dal deposito di materiali o da altri impedimenti;
- affiggere e togliere, quando richiesto, avvisi, volantini, depliant e manifesti nelle bacheche e negli espositori;

- avvisare il personale tecnico in caso di malfunzionamento degli ascensori o di altri strumenti di superamento delle barriere architettoniche;
- gestire le segnalazioni inerenti i distributori di alimenti e bevande installati nello stabile;
- segnalare prontamente agli uffici regionali competenti danneggiamenti o altri eventi anomali riscontrati durante il servizio, quali ad esempio principi di incendio o perdite d'acqua;
- avvisare tempestivamente in caso di emergenza ed in base alle necessità, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, il Comando della Polizia Municipale ed ogni altra Forza Pubblica opportuna;
- in caso di emergenze, conoscere ed applicare le procedure previste dai "piani di emergenza, antincendio ed evacuazione" e relative istruzioni operative, con particolare riferimento all'attività del piano e alle procedure di coordinamento ivi previste;
- durante l'orario previsto, presidiare la portineria senza allontanarsi, salvo autorizzazione del Responsabile della Regione Piemonte;
- assicurarsi che al termine di ogni turno il nuovo operatore riceva da quello uscente tutte le informazioni necessarie ad un proficuo passaggio delle consegne;
- assicurarsi che tutti gli addetti alla portineria mantengano un contegno cortese ed educato con utenti e dipendenti;
- garantire collaborazione con il personale in servizio o gli operatori economici operanti nel medesimo contesto (ad es. addetti alla vigilanza);
- laddove necessario, garantire assistenza nelle procedure connesse al monitoraggio degli accessi in occasione di emergenze sanitarie;
- osservare eventuali ulteriori modalità operative che dovessero essere disposte dalla Regione Piemonte.

Art. 6 - Scioperi

In caso di scioperi o di altri eventi di forza maggiore tali da non consentire l'erogazione del servizio, dovrà essere dato congruo preavviso all'Ente al fine di permettere l'adozione delle misure volte a fronteggiare l'emergenza.

Si considera congruo il preavviso se dato entro il quinto giorno antecedente all'evento.

In tali casi, l'Amministrazione provvederà a detrarre dal dovuto le somme corrispondenti al servizio non svolto.

Art. 7 - Sopralluoghi

Ciascun operatore interessato avrà la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi presso i siti di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, previo appuntamento da concordare con il funzionario tecnico incaricato.

L'appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini ritenute opportune, allo scopo di formulare l'offerta economica. Durante l'espletamento del servizio egli non potrà eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o l'esistenza di ulteriori elementi conoscibili.

Art. 8 – Soggetti ammessi

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli che seguono. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione

A) REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. b) del Codice.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità degli appalti pubblici regionali e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del d.lgs. 159/2011.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

B.1) REQUISITI DI IDONEITÀ'

- Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto del presente procedimento di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

B.2) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA

- Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo pari ad euro 331.117,71 al netto dell'IVA e delle altre imposte (pari ad una annualità di contratto), maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti quello di indizione della procedura.

Si ritiene infatti indispensabile che in concorrenti dimostrino la propria solidità finanziaria attraverso l'attestazione di un fatturato che consenta allo stesso di avviare l'attività, fornendo quindi garanzia di affidabilità e di tenuta economico finanziaria proporzionata al valore del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediate copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

B.3) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- Avere eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura, prestazioni di portierato ed accoglienza o prestazioni analoghe a favore di enti pubblici e/o enti privati per una durata complessiva di almeno dodici mesi, anche non continuativi.

Il requisito è richiesto per garantire un temperamento equo tra la necessità di individuare un operatore che sia in grado di comprovare la capacità di fornire il servizio richiesto e l'esigenza di consentire comunque un'ampia partecipazione alla gara.

Il requisito è comprovato mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

C) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

D) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 10 - Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 9 lett. B.2) e B.3) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice

medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 lett. A) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 9 lett. B.1), B.2) e B.3) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a

una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art . 11 - Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

E' prevista l'individuazione dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste di una relazione tecnico – descrittiva dei servizi offerti di non più di 30 facciate (carattere 12, interlinea 1,5), che si soffermi su ciascuno degli aspetti costituenti criteri o sub-criteri di valutazione, come più compiutamente individuati nella tabella che segue.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata delle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	
1	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	5	1.1	<i>Struttura organizzativa che si intende impiegare per un servizio efficiente ed efficace</i>	5			Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa organizzativa e le modalità di gestione aziendale, con particolare attenzione alla struttura aziendale, alle misure sulla sicurezza adottate, alla formazione e verifica del personale amministrativo e contabile che si interfaccia con l'Amministrazione.
2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	20	2.1	<i>Piano operativo ed organizzativo del personale coinvolto nella gestione del servizio</i>	15			Il punteggio verrà attribuito valutando le metodologie e le procedure adottate per l'esecuzione delle attività oggetto del capitolato speciale d'appalto, mediante piano operativo e organizzativo del personale, con particolare riferimento alla gestione degli orari di lavoro, posizionamento logistico del personale impiegato, turnazione, reperibilità ecc.
			2.2	<i>Modalità di gestione delle emergenze</i>	3			Il punteggio verrà attribuito valutando le procedure di gestione volte ad affrontare situazioni di carattere critico o imprevisto che possono emergere nel corso della gestione del servizio, con riguardo alla natura della procedura, alle sue fasi ed ai tempi di intervento.
			2.3	<i>Caratteristiche/profilo del Referente del servizio</i>	2			Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione, l'esperienza e le competenze del Referente del servizio.
3	QUALITÀ DEL SERVIZIO	20	3.1	<i>Procedure interne di coordinamento, di controllo e di supervisione del servizio.</i>	10			Il punteggio verrà attribuito valutando le procedure interne di controllo e supervisione in ordine al corretto svolgimento delle attività, anche in termini di verifica del decoro e dei comportamenti degli addetti al servizio, di analisi dei disservizi e di procedure di attivazione delle misure correttive.

			3.2	<i>Strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica sui servizi erogati</i>	10			Il punteggio verrà attribuito valutando l'offerta di strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra amministrazione, fornitore e personale addetto.
4	GESTIONE DEL PERSONALE	15	4.1	<i>Formazione del personale</i>	5			Il punteggio verrà attribuito valutando il piano di formazione e aggiornamento del personale dedicato al servizio, avendo riguardo al numero di ore di formazione annuo ed alla pertinenza delle attività con l'oggetto dell'appalto.
			4.2	<i>Riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio</i>			10	Il punteggio verrà attribuito in ragione delle seguenti percentuali di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio (cfr. tabella allegata al disciplinare), con arrotondamento all'unità: - dal 90% al 100% punti 10 - dal 80% al 89% punti 9 - dal 70% al 79% punti 8 - dal 60% al 69% punti 7 - dal 50% al 59% punti 6 - dal 40% al 49% punti 5 - dal 30% al 39% punti 4 - dal 20% al 29% punti 3 - dal 10% al 19% punti 2 - dal 1% al 10% punti 1 - nessun riassorbimento punti 0
5	SERVIZI MIGLIORATIVI ED INNOVATIVI	10	5.1	<i>Strumenti tecnologici a supporto dell'attività</i>	5			Il punteggio verrà attribuito valutando la dotazione di strumenti tecnologici dedicata allo svolgimento del servizio.
			5.2	<i>Disponibilità di personale formato per primo soccorso BLS-D</i>			3	Sarà attribuito il punteggio di 0.5 per ogni addetto adeguatamente formato, sino ad un massimo di 3 punti.
			5.3	<i>Disponibilità di personale con lingua inglese certificata livello B1</i>			2	Sarà attribuito il punteggio di 0.5 per ogni addetto in possesso della relativa certificazione, sino ad un massimo di 2 punti.
	Totale	70						

In relazione a ciascuno degli elementi di natura qualitativa, il punteggio di valutazione (indicato nella colonna D) sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come indicato nella formula seguente:

$$Pt(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove

Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a)

W_i = peso previsto per criterio/punteggio massimo previsto (i)

V(a)_i = coefficiente calcolato dalla commissione con riferimento al criterio (i)

n = numero totale dei criterio

Σ_n = sommatoria

I singoli coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub criteri indicati nella precedente tabella.

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti, da parte di ciascun membro della commissione, la valutazione sarà effettuata secondo la seguente scala di giudizio:

Giudizio	Parametro motivazionale	Coefficiente
Ottimo	Descrizione del criterio ottimamente strutturata, sviluppata in modo chiaro, coerente, preciso, completo ed approfondito con riferimento a quanto richiesto, nel pieno rispetto delle prospettive e degli obiettivi connessi con il servizio richiesto.	1
Buono	Descrizione del criterio ben strutturata, completa e coerente, che però sviluppa l'argomento richiesto con approfondimenti parziali, seppur denotanti una coerenza complessiva con gli obiettivi del servizio richiesto.	0,75
Sufficiente	Descrizione del criterio accettabile, ma, seppur coerente con gli obiettivi del servizio, priva di particolari approfondimenti.	0,5
Scarso	Descrizione del criterio non completa e non del tutto coerente con gli obiettivi del servizio.	0,25
Assente	Descrizione del criterio carente, generica, non conforme a quanto richiesto e pertanto inadeguata.	0

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle altre offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In relazione agli elementi di natura tabellare, il cui punteggio massimo è indicato nella colonna T, il punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o dell'assenza, nell'offerta dell'elemento richiesto.

*

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve indicare a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- prezzo complessivo applicato al contratto, accompagnato all'indicazione del prezzo relativo ad un'ora di servizio, quale dato utilizzato per il calcolo del prezzo complessivo, tenuto conto che in caso di discordanza, prevale il dato relativo al prezzo complessivo;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino la base d'asta.

In sede di valutazione, verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta che presenta la percentuale di ribasso maggiore. Le altre offerte saranno valutate secondo la formula seguente:

$$Pt(a) = 30*[A(a)/A(max)]$$

dove

Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta economica (a)

A(a) = ribasso percentuale dell'offerta economica (a)

A(max) = ribasso percentuale più conveniente

Gli arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Art. 12 - Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 26.387,04. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente:

- a) tramite cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

In caso di bonifico il concorrente deve produrre il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario si impegna:

- ad inviare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il termine che sarà indicato;
- a mantenere indenne il committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato al contratto, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;
- a rispettare ed a far rispettare dai dipendenti coinvolti nel servizio il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 (modificato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015) e scaricabile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/informativa_assunzioni/dwd/4_codice%20di%20comportamento.pdf
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- applicare, nei confronti del personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del 30 maggio 2023 con le integrazioni del 16 febbraio 2024 sottoscritto da ANIVP, ASSIV, UNIV, Confcooperative lavori e servizi, LEGACOOOP produzione e servizi e AGCI servizi (in rappresentanza dei datori di lavoro) e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS (in rappresentanza dei lavoratori), nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'affidatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'affidatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e

collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 14 - Stipula del contratto e garanzia definitiva

Il contratto sarà stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara con i relativi allegati;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
- d) l'offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
- e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
- g) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679;
- h) il d.u.v.r.i.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
- alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016).

Prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa, il soggetto affidatario avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, il contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Fermo quanto sopra, il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del Codice, tenuto conto che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione del subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare. Nel caso di raggruppamento temporaneo ognuno dei membri dell'affidatario riunito in raggruppamento deve indicare la prestazione e la quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, dopo la stipula del contratto e prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 comma 5 del Codice. Il termine previsto da tale articolo decorre dalla data di ricevimento di tale istanza.

La Regione Piemonte autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del Codice e di quanto previsto dall'art. 3 comma 7, 8,9 della L. 136/2010, lo svolgimento delle attività di subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dall'Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'affidatario che rimane responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'affidatario.

L'autorizzazione al subappalto è condizionata alla verifica, da parte dell'Amministrazione, del possesso, del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, limitatamente alla quota e alla tipologia del lavoro subappaltato.

Art. 16 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, con riferimento al servizio erogato nel mese antecedente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Regione Piemonte. A tal fine, la fatturazione deve essere preceduta dalla trasmissione di un prospetto riepilogativo mensile dei singoli servizi resi, comprensivo di date e ore lavorate, sottoscritto dal Referente del servizio.

In applicazione dell'art. 11, comma 6, del Codice, su ciascuna fattura emessa dall'appaltatore verrà applicata una ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla disciplina dell'art. 68 del Codice devono conferire mandato speciale ad una di esse per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti ai pagamenti.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002, la Regione Piemonte, per tramite del R.U.P., previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture; per quanto concerne il pagamento della rata a saldo è applicata la disposizione prevista dall'art. 117 comma 9 del Codice. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, applicate le disposizioni previste dall'art.117 comma 9

citato, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 18.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno indicare il codice C.I.G., e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L'affidatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 120 comma 12 del Codice, l'affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Art. 17 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici previsti dall'Allegato II.2-bis al d.lgs 36/2023 – Tabella D3, per la categoria Servizi di portineria (CPV 98341120-2). La Regione monitora ogni sei mesi le variazioni dei prezzi.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

L'affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'affidatario dovrà comunicare alla Regione Piemonte:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 19 - Clausola sociale

Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a riassorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del 30 maggio 2023 con le integrazioni del 16 febbraio 2024 sottoscritto da ANIVP, ASSIV, UNIV, Confcooperative lavori e servizi, LEGACOOOP produzione e servizi e AGCI servizi (in rappresentanza dei datori di lavoro) e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS (in rappresentanza dei lavoratori), nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'elenco ed i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'apposito allegato.

Art. 20 – Riservatezza e non divulgazione

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Art. 21 - Controlli sull'espletamento del servizio

Il committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al committente.

Su richiesta del committente o dei soggetti da questo incaricati l'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati, entro un termine di quindici giorni dalla contestazione.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o far eseguire a terzi il mancato o incompleto servizio, con oneri e spese ad esclusivo carico del fornitore, rivalendosi sulla cauzione, che dovrà essere conseguentemente reintegrata, e fatto salvo il maggior danno.

Art. 22 - Penali

Ove a seguito della contestazione di un inadempimento, effettuata con le modalità di cui all'articolo precedente, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue o accettabili o non si attuino le azioni necessarie a ripristinare un corretto adempimento, la Regione applicherà, per ogni inadempienza, una penale, fatto espressamente salvo l'eventuale maggior danno.

Nel dettaglio, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 500,00 per accertata assenza di ogni unità di personale incaricato per l'intera durata di servizio giornaliero, comportante il mancato servizio;
- euro 200,00 in ipotesi di ritardo nella presa di servizio da parte del personale incaricato al servizio o di abbandono temporaneo del servizio o di interruzione anticipata dello stesso rispetto agli orari stabiliti;
- importo da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 10.000,00 per gli inadempimenti diversi da quelli previsti ai punti precedenti, in proporzione alla gravità dei fatti.

In ogni caso, l'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza dell'appalto non può risultare superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Per il pagamento delle penali e per il risarcimento dei danni, l'amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del prestatore di servizi oppure sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Art. 23 - Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione obbligatoria previste dall'art. 122, comma 2, del Codice, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nelle fattispecie previste dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 122.

Costituiscono grave inadempimento, con riferimento al disposto dell'art. 122, comma 3, del Codice, i seguenti comportamenti:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;
- d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) qualora le decurtazioni economiche comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- j) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, parte integrate del presente progetto di servizio;
- k) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- l) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Il committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 del Codice.

In applicazione dell'art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012, la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'affidatario si rifiuti di adeguare i parametri

utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Art. 24 - Responsabilità della ditta appaltatrice

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o a persone connessi con l'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti, nonché dell'operato di eventuali subappaltatori.

E' fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l'amministrazione indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Regione Piemonte, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione).

Art. 25 – Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti

destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro.

L'affidatario deve inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

L'Amministrazione ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), a norma dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, che costituirà allegato al contratto.

Art. 26 - Contributo ANAC e spese contrattuali

I concorrenti effettuano a pena di esclusione il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a 165,00 euro, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Sono a carico dell'affidatario, inoltre, le spese di contratto, registro, bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio per tutta la durata dello stesso.

Art. 27 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione, Regione Piemonte, Torino, Piazza Piemonte n. 1.

Art. 28 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle decurtazioni economiche.

Le operazioni necessarie alle verifiche sono svolte a spese dell'esecutore, il quale è tenuto a mettere a disposizione del soggetto incaricato a svolgere la verifica i mezzi necessari ad eseguirli. In caso di inadempienza, l'amministrazione provvederà d'ufficio, con deduzione delle spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 29 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, validità o efficacia del contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Il Dirigente del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato “Delegato”), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2018 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto nomina l’Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato “Responsabile”). Il rapporto di responsabilità di cui all’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L’attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell’incarico l’Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di

probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *cloud*, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;

- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del subresponsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente contratto.

f) PATTO DI INTEGRITÀ' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI (D.G.R. n. 4 – 8114 del 31/01/2024)

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato

articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'allegato 1.1 al d.lgs. 31 marzo n. 36, di cui è parte l'Amministrazione regionale. Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'Affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L'Affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto.

L'Affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna, a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare

l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal PIAO "Sezione rischi corruttivi" nonché, nel Codice di comportamento dei dipendenti in vigore;

b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;

c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;

d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;

e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 93 del decreto legislativo n. 36/2023 e ad attuare quanto previsto nel PIAO "Sezione Rischi corruttivi";

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;

2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;

3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può altresì risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p.

nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 36/2023.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante, le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal PIAO "Sezione Rischi corruttivi".

ART. 6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

g) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL RUOLO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE

Il Codice di comportamento, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 (modificato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015) è scaricabile al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/informativa_assunzioni/dwd/4_codice%20di%20comportamento.pdf

h) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile partecipante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all'espletamento della presente procedura d'appalto nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione della Giunta regionale. Tale procedura di gara è svolta in esecuzione del D.Lgs. 36/2023 e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di istruire l'offerta presentata dal concorrente o aggiudicare il servizio.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Dirigente del Settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai partecipanti alla presente procedura di gara, all'ANAC, all'Osservatorio regionale appalti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli altri soggetti previsti dalla legge.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.